

Legge regionale 15 maggio 1985 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 02/09/1989

**Norme di salvaguardia e propedeutiche alla programmazione in pendenza del procedimento di approvazione del Piano sanitario regionale.**

**Art. 22**

*Assistenza specialistica convenzionata*

Il finanziamento dell' assistenza specialistica convenzionata è determinato sulla base della popolazione con riferimento al valore medio di spesa per abitante, secondo pesi differenziati per età.